

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

## 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

---

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

54° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 25 NOVEMBRE 2003

---

**Presidenza del presidente ASCIUTTI**

**I N D I C E****DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

(2517) *Deputati de GHISLANZONI CARDOLI e ARMANI. – Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale, approvato dalla Camera dei deputati*  
(Discussione e rinvio)

\* PRESIDENTE, *relatore* . . . . . Pag. 3

---

N.B.: *Gli interventi contrassegnati con l'asterisco sono stati rivisti dagli oratori.*

*Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Lega per l'autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Udeur Popolari per l'Europa: Misto-Udeur-PE.*

*I lavori hanno inizio alle ore 15,30.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**(2517) Deputati de GHISLANZONI CARDOLI e ARMANI. – Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale,** approvato dalla Camera dei deputati  
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2517, già approvato dalla Camera dei deputati che, in qualità di relatore, mi accingo brevemente ad illustrare.

Ricordo innanzitutto che il disegno di legge n. 2517, approvato in sede legislativa dalla Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei deputati il 30 settembre 2003, ha avuto una gestazione lunga e travagliata (l'esame è iniziato nel dicembre 2001), come testimonia la sostanziale riformulazione del testo rispetto al progetto di legge originariamente presentato dall'onorevole de Ghislanzoni Cardoli. Infatti, mentre nella formulazione originaria esso era finalizzato al recupero e alla valorizzazione del patrimonio storico-architettonico delle cascine lombarde, il testo successivamente adottato ha esteso l'ambito di applicazione a tutte le realtà di architettura rurale presenti sul territorio nazionale.

Sul provvedimento in titolo si è registrato un ampio consenso da parte di tutte le forze politiche, che hanno dato un proficuo contributo alla stesura – in sede di comitato ristretto – del testo finale del provvedimento.

Passando ad esaminare il contenuto del disegno di legge, ricordo anzitutto l'articolo 1, comma 1, in cui si prevede l'elenco delle tipologie di architettura rurale da salvaguardare: insediamenti agricoli, edifici o fabbricati rurali presenti sul territorio nazionale, realizzati tra il XIII e il XIX secolo, nonché costituenti testimonianza dell'economia rurale tradizionale. La puntuale individuazione della platea degli edifici rurali, a cui destinare i finanziamenti recati dal disegno di legge, è invece demandata ad un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio, su proposta delle Regioni interessate, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Quanto all'articolo 2, esso consente alle Regioni, sentita la competente soprintendenza, di individuare gli insediamenti di architettura rurale, secondo le tipologie suindicate, presenti nel proprio territorio, nonché di predisporre programmi per il loro recupero e la valorizzazione, sulla base di determinati criteri e principi direttivi. Per la definizione di detti piani si stabilisce altresì (al comma 4) la concertazione con gli enti locali interessati, nonché il parere preventivo dei Ministri per i beni e le attività

culturali, dell'ambiente e della tutela del territorio, nonché delle politiche agricole e forestali.

Allo scopo di finanziare detti programmi, all'articolo 3 viene altresì istituito il Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale, presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

Le risorse sono ripartite annualmente tra le Regioni dal Ministro dell'economia e delle finanze, in proporzione alle rispettive richieste di finanziamento e alla quota di risorse stanziata dalle singole Regioni e secondo modalità successivamente definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali, dell'ambiente e della tutela del territorio, nonché delle politiche agricole e forestali.

Quanto alla dotazione del Fondo, essa è determinata in 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, mentre a decorrere dal 2006 si rinvia ad una quantificazione annua in sede di legge finanziaria.

Oltre alle risorse di detto Fondo ed a quelle proprie, le Regioni, ai sensi dell'articolo 5, possono avvalersi anche dei proventi di sponsorizzazioni, lasciti ed erogazioni liberali per l'attuazione dei programmi di tutela e valorizzazione dell'architettura rurale.

Con riferimento alle modalità di erogazione dei contributi, all'articolo 4 si prevede che le Regioni possano finanziare sino al 50 per cento degli interventi sulla base dei rispettivi piani finanziari.

La concessione dei contributi è altresì subordinata alla stipula di una convenzione che prevede, fra l'altro, la non trasferibilità decennale degli immobili, nonché la revoca degli stessi qualora gli interventi non inizino entro sei mesi dal rilascio delle apposite autorizzazioni, ovvero risultino difformi rispetto ai progetti approvati.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 15,40.*